PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 278/10^

3^ COMM. CONSILIARE

2^ COMM. CONSILIARE

Consiglio Regionale della Calabria

X Legislatura

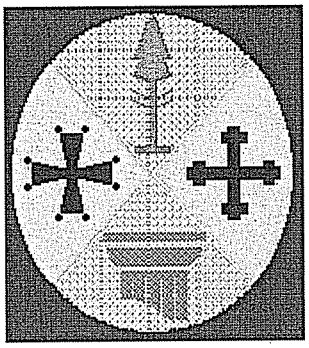

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 39652 del 4/10/2017
Classificazione 2.5

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 40 del 12 Dicembre 2008

Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

(BUR n. 24 del 16 dicembre 2008, supplemento straordinario n. 1 del 18 dicembre 2008)

)

Proposta di Legge Regionale

presentata dall'On. Giuseppe Giudiceandrea

Art. 1

1. L'articolo 5, comma 13 della legge regionale n40 del 12 Dicembre 2008 viene cosi modificato: Al fine di garantire il completamento del centro polifunzionale di servizi riabilitativi per persone con dipendenze patologiche e per l'accoglienza di soggetti svantaggiati e categorie delle fasce deboli di Cosenza, denominato "La Città del Sole" e gestito dall'Associazione "Comunità Regina Pacis – Onlus", la Giunta Regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario entro il limite massimo di € 3.940.986,47 a valere sulle risorse allocate all'UPB 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello stato di previsione del bilancio 2008. Il contributo, da erogare sulla base degli stati di avanzamento dei lavori eseguiti, sarà esattamente determinato dal Dipartimento competente previa acquisizione e verifica della documentazione concernente l'intervento, tenendo anche conto dei contributi già ottenuti dalla Regione per lo stesso fine.

Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Pertanto, per gli scopi e le funzioni della presente legge, poiché reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale non sono previsti oneri, ne occorre impegnare fondi ulteriori o diversi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Relazione

Con la presente legge si formula la modifica dell'art. 5, comma 13 della L.R. 40 del 12 dicembre 2008 nel senso di permettere il riconoscimento dell'accoglienza di ulteriori categorie deboli e vulnerabili in prima istanza non previste.
Tale modifica che amplia la platea delle fasce vulnerabili e a maggiore esclusione sociale si rende necessaria – preso atto dell'aumento dell'indice della povertà assoluta e delle nuove e diverse forme di povertà.
Con l'emendamento proposto sarà possibile garantire e rispondere all'evolversi delle mutate condizioni sociali che rendono la platea dei vulnerabili più estesa.

Relazione finanziaria

Titolo : Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
40 del 12 Dicembre 2008

Per gli scopi e le funzioni della presente legge, poiché reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale non sono previsti oneri, ne occorre impegnare fondi ulteriori o diversi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria.

Tab. 1- Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Integrazione e modifiche LR 40/08. (Art 1)	C	P	0,00

Tab. 2 Copertura finanziaria:

n. U/Capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
	0,00	———	———	0,00
Totale	0,00	———	———	0,00

Re. 04/X/2017

Democratici Progressisti

GRUPPO CONSILIARE
"DEMOCRATICI PROGRESSISTI"
PRESIDENTE
On.Giuseppe Giudiceandrea